REGOLAMENTO (CEE) N. 1137/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1986

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3583/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3655/85 della Commissione, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3582/85 e (CEE) n. 3583/85 nel settore delle carni bovine [2] dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/85 [4];

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3655/85 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1986;

considerando che le domande presentate in aprile 1986 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili; che quindi tali domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata per il mese di aprile 1986 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3655/85 è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni di maggio 1986 possono essere presentate, in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 9 583 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 8.
(2) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 24.
(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.